



**Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro
delle Regioni e delle Province autonome**

Art. 40 Decreto legislativo 81/08

Prime indicazioni applicative

Presentazione

L'art. 40 D.Lgs. 81/08 prevede che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmetta, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello in allegato 3B. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a loro volta sono tenute a trasmettere all'ISPESL le informazioni aggregate dalle Aziende sanitarie locali.

Lo schema per la raccolta delle informazioni unico per tutto il territorio nazionale si è reso necessario affinché i dati richiesti potessero omogeneamente raccogliibili, schematizzabili, aggregabili ed utilizzabili.

Lo schema attualmente proposto, costruito sulla base dei contenuti minimi indicati nell'Allegato 3B consta di elementi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa in quanto con quelli elencati "grezzamente" nel suddetto allegato non sarebbe stato possibile elaborare alcun dato epidemiologico: il fine di questo flusso informativo è infatti sia quello della mappatura dei rischi occupazionali del territorio, che della messa a punto di quella dei danni da lavoro, in particolare relativamente alle malattie professionali e alle differenze di genere.

Si ritiene che questo schema possa essere utilizzato per la fase di avvio del flusso informativo, e quindi per la trasmissione dei dati relativi all'anno 2008, ma che in prospettiva si possa usare uno strumento informatico (software), che semplifichi sia la fase di raccolta da parte del medico competente che la fase di aggregazione ed elaborazione dei dati da parte delle istituzioni pubbliche coinvolte (ASL, Regioni, ISPESL).

La finalità di queste annotazioni è quella di fornire una prima serie di indicazioni operative, suscettibile di perfezionamento, che possa coadiuvare i medici competenti nella compilazione dei dati richiesti.

Si è mirato perciò a risolvere quelli che si ritiene possano essere i più comuni quesiti (F.A.Q) proponibili, ribadendo che pur volendo essere queste indicazioni temporanee sono comunque utilizzabili in questa fase "sperimentale" di invio dei dati ed hanno l'obiettivo di indicare i percorsi corretti affinché i suddetti dati possano essere realmente e correttamente aggregabili ed utilizzabili ai fini sopra citati.

1. La comunicazione delle informazioni ex art. 40 Dlgs 81/08 deve essere fatta solo per le ditte visitate dopo il 15 maggio 2008 o per tutte le imprese per le quali un medico competente è stato nominato per la sorveglianza sanitaria?

Non essendo tale obbligo presente nella normativa precedente, le informazioni obbligatoriamente da trasmettere sono quelle relative alle imprese nelle quali il medico competente ha svolto la propria opera successivamente alla entrata in vigore del D.lgs 81/08 e cioè dal 15 maggio 2008.

2. Qualora nell'anno di riferimento della comunicazione non è stata effettuata alcuna visita medica, è comunque obbligatorio inviare le informazioni richieste ex art.40 Dlgs 81/08?

No

3. Qualora in una stessa Ditta si dovessero alternare più medici nel corso di un anno, ha chi spetta inoltrare le informazioni richieste ex art.40 Dlgs 81/08?

Premettendo che i dati richiesti sono quelli relativi alla impresa e devono essere trasmessi entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento si ritiene logico che sia l'ultimo medico competente che svolge la propria opera per l'impresa a trasmettere le informazioni richieste.

4. Cosa si intende per numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (dato 24)

Il numero dei soggetti per i quali a prescindere dalle periodicità, la normativa vigente, le direttive europee e le indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro, viene sottoposto a sorveglianza sanitaria.

5. Chi deve essere conteggiato nel numero lavoratori visitati nell'anno (dato 25)

Il numero dei soggetti per i quali la normativa vigente, le direttive europee e le indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro, viene sottoposto a sorveglianza sanitaria sommato al numero dei soggetti visitati in seguito a loro richiesta per i quali il medico competente abbia ritenuto tale richiesta correlata ai rischi lavorativi.

Note

Il numero di lavoratori esposti a stress lavoro correlato sarà chiaramente possibile identificarlo solo successivamente alla valutazione di tale fattore di rischio attualmente prorogata al 16 maggio 2009

CREDITS

Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro composto da:

Attilio Businelli (Regione Liguria)

Alfonso Cristaudo (Regione Toscana)

Armando Masucci (Regione Campania e regioni centro sud)

Davide Ferrari (Regione Emilia-Romagna)

Paolo Galli (Regione Emilia-Romagna)

Roberta Stopponi (Regione Marche).